



# **La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (di cui al Decreto Legge n. 118/2021 convertito in Legge 21/10/2021 n. 147)**

**14 gennaio 2022**



# Il ruolo dell'esperto nella rinegoziazione dei contratti e nel giudizio di rideterminazione del contenuto del contratto



Il «**Protocollo di conduzione della composizione negoziata**» di cui alla Sez. III del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia, ha dedicato il § 11 alla «**Rinegoziazione dei contratti**», prevedendo che in presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-COV-2 e la rideterminazione del contenuto, dei termini o delle modalità delle prestazioni contrattuali è opportuna per assicurare la continuità aziendale e agevolare il risanamento dell'impresa, l'esperto può convocare uno o più incontri nel corso dei quali le parti possano proporre e sviluppare opzioni diverse e discutere di possibili soluzioni alternative, cercando, ove possibile, di evitare il ricorso al tribunale. L'esperto avrà cura di richiedere alle parti, fin dal primo incontro, se, nel caso di insuccesso della rinegoziazione, acconsentono a che l'esito delle trattative e le motivazioni che hanno portato al mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale. E' opportuno che l'esperto rediga un sintetico verbale di tutti gli incontri.



Quando, in caso di insuccesso degli incontri di rinegoziazione, l'imprenditore richieda al tribunale di rideterminare equamente le condizioni del contratto, l'esperto rende un parere nel quale dovrà come minimo fornire indicazioni:

- a) sulla possibilità che la misura richiesta dall'imprenditore nel ricorso consenta effettivamente di assicurare la continuità aziendale;
- b) sul tempo minimo necessario perché questo avvenga.

Il parere dell'esperto, solo qualora le parti abbiano dato il loro consenso, potrà contenere anche indicazioni circa le ragioni del fallimento delle trattative, se ciò può essere utile al tribunale per la valutazione sulla richiesta dell'imprenditore. Ove richiesto dal tribunale, l'esperto potrà, nei limiti in cui i principi in punto di riservatezza lo consentano, esprimersi sulle ragioni dei soggetti incisi dal provvedimento.



***L'art. 10 del D.L. 118/2021 e s.m. (Autorizzazioni del Tribunale e rinegoziazione dei contratti) stabilisce che:***

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:
  - a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 l.f.;
  - b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 l.f.;
  - c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto, a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 l.f.;
  - d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.



*L'art. 10 del D.L. 118/2021 e s.m. (Autorizzazioni del Tribunale e rinegoziazione dei contratti) stabilisce che:*

2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-COV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.



*L'art. 10 del D.L. 118/2021 e s.m. (Autorizzazioni del Tribunale e rinegoziazione dei contratti) stabilisce che:*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'art. 9 l.f., che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli art. 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.



# Il ruolo dell'esperto nel giudizio sulle misure protettive cautelari





## ***Art. 6 D.L. 118/2021***

### ***Misure protettive***

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.
2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d) .
3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.



## ***SEZIONE III, Paragrafo 6 - PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA***

6.1. Nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, si dovranno considerare - l'opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell'istanza, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi: (i) disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti; (ii) conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna; (iii) nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a 'crediti deteriorati' con conseguenze sulla nuova concessione di credito.

6.2. Durante le trattative l'esperto verifica periodicamente, anche attraverso la Piattaforma Telematica, se si sia dato corso alla pubblicazione nel registro delle imprese di cui all'articolo 6, comma 1 (istanza pubblicata unitamente alla accettazione esperto).

6.3. Quando è sentito dal tribunale nel giudizio di conferma (art. 7, comma 4) delle misure protettive o di rilascio delle misure cautelari, l'esperto rappresenta lo stato delle trattative, l'attività svolta e l'esito delle analisi di cui al paragrafo 2 (test) - e di quelle eventualmente già condotte di cui al paragrafo 4 (check list) - e fornisce al tribunale le informazioni richieste (l'esperto è sentito quando l'imprenditore richiede misure limitate a determinate iniziative o a classi di creditori).

6.4. In caso di richiesta di proroga (art. 7, comma 5) delle misure protettive, l'esperto rappresenta - lo stato delle trattative - ed esprime il proprio parere in merito alla sussistenza, a quella data, della praticabilità del risanamento dell'impresa, anche in via indiretta, - e all'esigenza di prorogare le misure protettive per salvaguardare l'esito delle trattative.

6.5. Quando sono state concesse misure protettive, l'esperto segnala al tribunale ogni elemento rilevante per la loro revoca o l'abbreviazione della loro durata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, se ritenga che esse - non soddisfino più l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative - o siano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.



## *Art. 7 D.L. 118/2021*

# *Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari*

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
- b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
- c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
- e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- f) il nominativo dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.



Le **misure protettive** vengono definite all'art. 2 lett. p, CCI, come “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza”.

La previsione di misure protettive nella legge fallimentare è, invece, contenuta nell'art. 168 della legge fallimentare, il quale prevede che, dalla data della pubblicazione del ricorso di concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. **Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono ovviamente sospese e le decadenze non si verificano.** È inoltre previsto che creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.

Rispetto al perimetro di operatività previsto dagli artt. 68 e 182 bis, comma 3, L. Fall. la protezione individuata dal DI 118/2021 risulta più ampia. Secondo quanto individuato nella legge fallimentare, ad esempio, il divieto di prosecuzione o di inizio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore opera soltanto limitatamente ai beni ed ai diritti di proprietà del debitore. Il legislatore del DI 118/2021, invece, ha specificatamente previsto al primo comma dell'art. 6 che il divieto di azioni esecutive e cautelari sia esteso a tutti i beni e ai diritti per mezzo dei quali viene esercitata l'attività di impresa, comprendendo anche quelli non di proprietà dell'imprenditore, come ad esempio beni in leasing, in locazione, o in comodato.



## ***La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione***

Tra le misure protettive che operano automaticamente, senza pertanto alcun potere di intervento del tribunale, vi è la sospensione sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, su istanza del debitore, degli obblighi derivanti dagli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, gli artt. 2482 bis, commi 4, 5, 6, e 2482 ter del Codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545 duodecies Cc.

La disposizione rappresenta una misura analoga a quella individuata dall'art. 182 sexies L. Fall. e dall'art. 89 CCI, che si produce di diritto con la presentazione della domanda di omologazione del concordato preventivo, la cui finalità è piuttosto chiara: favorire il funzionamento aziendale in favore del buon esito del percorso di risanamento ed **evitare che gli amministratori siano esposti alle responsabilità per i danni derivanti dalla continuazione dell'attività sociale in presenza di una causa di scioglimento**. La norma prevede inoltre che l'inoperatività delle regole sulla riduzione delle perdite e la ricapitalizzazione venga pubblicata nel registro delle imprese con decorrenza da tale momento dei relativi effetti.



# **Le vicende circolatorie dell'azienda: tecniche di collocamento dell'azienda sul mercato, la selezione del cessionario**



## *Sez. III – Par. 12 – Protocollo di conduzione della CNC*

12.1. Qualora si intenda procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente (o in ogni caso prima di escludere possibilità diverse), in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte in danno ai creditori.

12.2. All'esperto potrà essere richiesto di: - individuare il perimetro dell'azienda o di rami di essa ritenuto idoneo per il miglior realizzo; - fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare data room informativa da utilizzare la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma); - dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma); - se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e le offerte ricevute.

12.3. L'esperto avrà cura di ricordare all'imprenditore l'opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte ed accompagnate da garanzie.

12.4. L'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. Egli è chiamato ad informare il tribunale se l'acquirente dell'azienda o di rami di essa sia una parte correlata dell'imprenditore e a riferire sulle attività di cui al presente paragrafo.



## ***SEZIONE III, Paragrafo 12 CESSIONE DELL'AZIENDA NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA***

**All'esperto potrà essere richiesto di:**

**1. individuare il perimetro dell'azienda o di rami di essa ritenuto idoneo per il miglior realizzo.**

Ciò comporta che

- l'esperto abbia avuto a disposizione il tempo e gli strumenti necessari a conoscere l'azienda;
- la società abbia predisposto piani e budget con i quali ha individuato eventuali rami d'azienda e aree di business specificamente individuate e in grado di produrre autonomi risultati;
- vi siano beni che non rientrano nei singoli rami d'azienda individuati e che possono essere venduti separatamente;
- vi possano, ragionevolmente, essere soggetti interessati all'acquisto del ramo d'azienda individuato;





## ***SEZIONE III, Paragrafo 12 CESSIONE DELL'AZIENDA NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA***

**All'esperto potrà essere richiesto di:**

**2. fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare data room informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà utilizzare la piattaforma):**

Quali sono i documenti da inserire nella data room:

- Perizia dell'azienda, dei rami d'azienda, dei beni venduti singolarmente;
- relazione sulla attendibilità dei dati contabili su cui si è basata la perizia, qualora la stessa sia stata predisposta da soggetto diverso dal perito o sia comunque contenuta in diverso documento;
- Documentazione rilevante per la corretta individuazione dell'azienda: marchi, brevetti, licenze, contratti, visure, SAL dei cantieri, perizie relative alla esigibilità dei crediti, alle rimanenze di magazzino, alle partecipazioni);
- Fotografie e filmati per consentire visite virtuali;



## ***SEZIONE III, Paragrafo 12 CESSIONE DELL'AZIENDA NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA***

### **ACCESSO ALLA DATA ROOM**

- alla DATA ROOM dovrà essere consentito l'accesso a qualsiasi soggetto potenzialmente interessato all'acquisto;
- è opportuno prevedere la sottoscrizione di un «patto di riservatezza» vincolante per evitare un uso sleale delle informazioni, che dovranno essere utilizzate esclusivamente al fine di valutare la presentazione di un'offerta di acquisto;
- Qualora la DATA ROOM sia virtuale (come preferibile) saranno fornite password di accesso ai soggetti che ne facciano richiesta, che andranno correttamente individuati;
- Qualora la DATA ROOM sia organizzata in presenza, sarà necessario fissare degli incontri per permettere l'accesso ai documenti, ed organizzare uno spazio dove gli stessi possano essere consultati, e sarà opportuno assistere alla consultazione;
- sarà necessario garantire la possibilità di visite on site;

**N.B.:** il protocollo suggerisce di utilizzare la piattaforma, resta ferma la possibilità di organizzare la DATA ROOM diversamente, purché sia garantito l'accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati a formulare un'offerta di acquisto dei beni in vendita.



## *SEZIONE V – LA PIATTAFORMA*

1. La piattaforma rende disponibili due aree principali, una pubblica e una riservata ad utenti autorizzati (con diversi livelli di accesso/cassetti informatici).
2. **L'area pubblica** contiene gli elementi informativi per l'accesso alla composizione negoziata di cui al precedente punto 1.
3. **La parte ad accesso riservato** contiene le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione del successivo iter.

Nell'area riservata ci sarà una **area secretata** per la presentazione delle offerte e VIRTUAL DATA ROOM, accessibile solo all'esperto o a soggetti da questi autorizzati, nella quale possono essere presentate le offerte per l'acquisto dell'azienda, di suoi rami o di beni. La piattaforma consente all'esperto di creare un cassetto informatico per la DATA ROOM virtuale.

Sostanzialmente l'esperto:

1. **deve fornire indicazioni all'imprenditore**, ma non si occupa della DATA ROOM, lo deve fare l'impresa;
2. **deve sempre necessariamente vigilare sulla correttezza del procedimento con cui viene selezionato l'acquirente**;
3. la verifica potrà avvenire: **Ex ante** – impostando una procedura; **durante la gestione** – chiedendo aggiornamenti o relazioni periodiche; **Ex post** – verificando il processo che ha portato all'individuazione della o delle offerte



## *PUBBLICITA'*

Non ci sono forme obbligatorie di pubblicità alla vendita dell'azienda, dei suoi rami o dei suoi beni, previste dal decreto. Si ritiene che le forme di pubblicità possano essere quelle abitualmente utilizzate per le vendite giudiziarie.

A titolo esemplificativo:

- pubblicità on line su siti specializzati, sul sito dell'azienda, sul portale delle vendite pubbliche;
- pubblicità su quotidiani a diffusione locale o nazionale, o su stampa specializzata;
- informativa per e-mail a contatti diretti dell'imprenditore o dei consulenti;



## *PROCEDURE COMPETITIVE*

Le procedure competitive non sono obbligatorie ma sono consigliate.

L'obiettivo è di rendere più trasparente l'iter che ha portato alla scelta dell'offerta, sgombrando il campo da dubbi su scelte effettuate in danno ai creditori.

Nel caso di offerte già ricevute dall'imprenditore è consigliata, seppure non imposta, la ricerca di offerte migliorative.

L'esperto può essere chiamato a:

- Raccogliere:
  - manifestazioni di interesse;
  - offerte vincolanti;
  
- selezionare direttamente i soggetti interessati all'acquisto anche mediante procedure competitive;
  
- esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e le offerte ricevute;



## *CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE*

L'esperto avrà cura di ricordare all'imprenditore l'opportunità che le offerte siano quanto più possibile:

1. a contenuto determinato,
2. vincolanti,
3. sottoscritte,
- 4, accompagnate da garanzie.

La pubblicazione di un invito ad offrire, o di un bando di vendita, con l'esatta individuazione e descrizione del bene posto in vendita, dovrebbe agevolare la presentazione di offerte dal contenuto omogeneo, più facilmente confrontabili, e rendere tutto il processo che ha portato all'individuazione dell'acquirente più trasparente.



## *Paragrafo 12 – Protocollo di conduzione della CNC*

L'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga all'art. 2560, secondo comma, c.c., potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati alla individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo, e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale.

Egli è chiamato a informare il tribunale se l'acquirente dell'azienda o di rami di essa sia una parte correlata all'imprenditore e a riferire sulle attività di cui al presente paragrafo.



# Il contenuto della relazione finale dell'esperto





## *Paragrafo 14 – Protocollo di conduzione della CNC*

L'incarico dell'esperto si conclude:

1. QUANDO L'IMPREDITORE NON COMPARE DAVANTI ALL'ESPERTO SENZA ADDURRE GIUSTIFICAZIONI;
2. IN QUALUNQUE MOMENTO IN CUI L'ESPERTO RITENGA, ANCHE A SEGUITO DELLE INTERLOCUZIONI CON LE PARTI INTERESSATE, CHE NON SUSSISTA O SIA VENUTA MENO OGNI CONCRETA PROSPETTIVA DI RISANAMENTO, ANCHE ATTRAVERSO FORME DI CONTINUITÀ INDIRETTA;
3. ALLA DECORRENZA DEL TERMINE DI 180 GIORNI DALL'ACCETTAZIONE DELLA NOMINA O DEL MAGGIOR TERMINE RICHIESTO DA TUTTE LE PARTI PER LA PROSECUZIONE DELLE TRATTATIVE, SE L'ESPERTO VI HA ACCONSENTITO;
4. QUANDO, ANCHE PRIMA DEL TERMINE DI 180 GIORNI, VIENE INDIVIDUATA UNA DELLE SOLUZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 11.



## *Paragrafo 14 – Protocollo di conduzione della CNC*

IN TUTTI E QUATTRO I CASI L'ESPERTO REDIGE UNA RELAZIONE FINALE CHE:

- INSERISCE NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
- COMUNICA ALL'IMPRENDITORE
- TRASMETTE AL TRIBUNALE SE SONO STATE CHIESTE LE MISURE CAUTELARI (ACCEDENDO AL FASCICOLO TELEMATICO)



## *Paragrafo 14 – Protocollo di conduzione della CNC*

### 1. QUANDO L'IMPRENDITORE NON COMPARE DAVANTI ALL'ESPERTO SENZA ADDURRE GIUSTIFICAZIONI;

In tal caso la relazione dell'esperto sarà particolarmente semplice, poiché la procedura non è stata nemmeno avviata l'esperto non dovrà fare altro che attestare la mancata comparizione dell'imprenditore pur in presenza di regolare convocazione.



## *Paragrafo 14 – Protocollo di conduzione della CNC*

2. IN QUALUNQUE MOMENTO IN CUI L'ESPERTO RITENGA, ANCHE A SEGUITO DELLE INTERLOCUZIONI CON LE PARTI INTERESSATE, CHE NON SUSSISTA O SIA VENUTA MENO OGNI CONCRETA PROSPETTIVA DI RISANAMENTO, ANCHE ATTRAVERSO FORME DI CONTINUITÀ INDIRETTA;

- Nel caso l'esperto ritenga che non sussista ogni concreta prospettiva di risanamento, ne darà atto nella propria relazione finale (che potrà essere presentata in qualsiasi momento) e verrà disposta l'archiviazione della domanda, con la conseguenza che l'imprenditore non potrà accedere al Concordato Semplificato Liquidatorio (CLS);

- nel caso l'esperto ritenga che sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, sarà possibile per l'imprenditore accedere al Concordato Semplificato Liquidatorio (CLS). Nella propria relazione finale, l'esperto darà atto:

1. dell'esistenza iniziale dei presupposti per impostare ragionevolmente il risanamento (Par. 14.3.6);
2. dell'attività svolta per l'impostazione e per la conduzione delle trattative e del fatto che le stesse si sono svolte con correttezza e buona fede (Par. 14,3,1);
3. della perseguibilità del risanamento, fornendo le sue considerazioni sulla mancata composizione degli interessi (Par. 14.3.6).



## *Paragrafo 14 – Contenuto della relazione finale*

È OPPORTUNO CHE DALLA RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO RISULTINO QUANTO MENO:

1. **la descrizione dell'attività svolta**, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni (protocollo 8.5), se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;
2. se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà di cui agli articoli 6 (misure protettive), 7 (procedimento misure protettive e cautelari) e 8 (sospensione obblighi e cause di scioglimento);
3. **il deposito del ricorso di cui all'articolo 7, comma 1, e il termine delle misure protettive concesso;**
4. le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
5. **le autorizzazioni richieste e quelle concesse** (art. 10 finanziamenti prededucibili anche dai soci o da società appartenenti al gruppo e cessione azienda o ramo d'azienda);
6. **le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata.**



## *Paragrafo 14 – Protocollo di conduzione della CNC*

3. ALLA DECORRENZA DEL TERMINE DI 180 GIORNI DALL'ACCETTAZIONE DELLA NOMINA O DEL MAGGIOR TERMINE RICHIESTO DA TUTTE LE PARTI PER LA PROSECUZIONE DELLE TRATTATIVE, SE L'ESPERTO VI HA ACCONSENTITO;

L'ipotesi è analoga a quella precedente, l'esperto riporterà i motivi per cui non si è giunti ad un accordo. Sarà opportuno che l'esperto, anche al fine di limitare le proprie responsabilità, giustifichi i motivi per cui non ha presentato prima la propria relazione finale.



## *Paragrafo 14 – La relazione finale dell'esperto*

### 4. QUANDO, ANCHE PRIMA DEL TERMINE DI 180 GIORNI, VIENE INDIVIDUATA UNA DELLE SOLUZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 11.

Quando siano stati stipulati con le parti interessate uno o più contratti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), l'esperto esprimerà nella relazione finale il proprio parere motivato circa l'idoneità del contratto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni. a tal fine sarà anche opportuno tenere conto anche della sostenibilità del debito da parte dell'impresa per il periodo di due anni dalla data di conclusione del contratto.

**Quando le parti intendano pervenire alla soluzione dell'art. 11 c. 2:**

- potrà accadere che l'accordo sia già stato perfezionato ed attestato dal professionista: l'esperto ne dà conto nella relazione finale;
- in tutti gli altri casi è opportuno che l'esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (term sheet) sulla quale è stato manifestato il consenso: ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria



## *Art. 11 D.L. 118/2021 – Conclusione delle trattative*

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'art. 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:
- a) concludere un contratto con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'art. 14 (ndr misure premiali) se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'art. 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
  - b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'art. 182 octies l.f.;
  - c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), l.f. (in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo art. 67, terzo comma, lettera d) (ndr esenzione dalla revocatoria di determinati atti).





**GRAZIE**